



COMUNE DI SANFRONT

Piazza Statuto n° 2 - 12030 Sanfront (CN)
Tel. 0175 948119 - Fax 0175 948867
Email: info@comune.sanfront.cn.it
Pec: comune.sanfront@pec.it
C. F. 85002210046 - P. IVA 00564590040



Prot. n. 1376
N. Reg. Ord. 17/2020

OGGETTO: *Sospensione temporanea dello svolgimento del mercato settimanale per il giorno lunedì 13 aprile 2020.*

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 recante “Misure urgenti per in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. del 1 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. del 4 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. del 8 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale”;

Visto il D.P.C.M. del 01 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili al territorio nazionale – proroga dei termini di scadenza al 13 aprile 2020”;

Vista la nota della Questura di Cuneo, Prot. n. 12481 del 14/03/2020, indirizzata ai Sindaci della Provincia di Cuneo, sull’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i D.P.G.R. n. 34 del 21/03/2020, n. 35 del 29/03/2020 e n. 36 del 03/04/2020;

Tenuto conto che i provvedimenti citati, al fine di contenere la possibile diffusione del virus COVID-19, sono volti a limitare la movimentazione e l’assembramento delle persone disponendo che venga mantenuta la distanza di almeno un metro fra le stesse;

Considerato che i sopra citati D.P.C.M. acconsentono comunque di partecipare ai mercati ordinari gli operatori su area pubblica in possesso di titolo autorizzativo per la vendita di generi alimentari,



sempre con la prescrizione che non debbano formarsi assembramenti di persone e che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che il virus COVID-19 risulta, purtroppo, aver interessato, pesantemente, il Comune di Sanfront e alcuni Comuni limitrofi e che dunque pare assolutamente opportuno porre in essere le azioni volte ad evitare qualunque possibile concentrazione di persone e scongiurare situazioni di rischio per i cittadini e per gli stessi operatori addetti alla vendita su aree pubbliche ed anche in considerazione della scarsità di risorse umane afferenti all'Ufficio Polizia Municipale, per cui non è possibile il contingentamento degli accessi all'area mercatale e di garantire la costante attività di vigilanza e la piena attuazione delle prescrizioni di cui ai sopra citati Decreti; ma soprattutto, che il giorno di mercato di lunedì 13 aprile 2020 coincide con il giorno festivo di Pasquetta e che proprio per questo motivo si vuole evitare di creare un'ulteriore occasione di assembramento e di movimentazione di persone (anche dai piccoli Comuni limitrofi) ma di salvaguardare il più possibile la salute pubblica e il principio del "restare a casa";

Visto l'art. 50 del T.U.E.L.;

ORDINA

la sospensione temporanea dello svolgimento del mercato settimanale del giorno lunedì 13 aprile 2020, anche per quanto riguarda le zone dell'area mercatale dei prodotti alimentari, ortofrutta e produttori agricoli.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Sanfront.

La presente Ordinanza venga trasmessa per dovere d'Ufficio e per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti e controlli di competenza a:

- Prefettura di Cuneo – U.T.G.;
- Polizia Municipale del Comune di Sanfront;
- Stazione Carabinieri di Paesana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

L'inosservanza dell'ordine di cui alla presente ordinanza sarà punito ai sensi dell'art. 650 C.p..

Avverso la presente ordinanza può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente atto, ricorso al Prefetto di Cuneo (D.P.R. 24 settembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

Sanfront, 8 aprile 2020



IL SINDACO
(MEIRONE Rag. Emilio)